

Direzione Tecnica  
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 10 del 9 APR 2000

**“Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali – Libro I - Sezione 2<sup>a</sup> – Norme generali per la manutenzione degli apparati centrali”**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985, n° 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n° 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n° 162, recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relativo alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.835.071.349,00  
Iscritta al Registro delle imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 3

Le presente disposizione è composta di n° 48 pagine





VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 sopra citato;

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n° 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione della Direzione Norme, Standard, Sviluppo e Omologazione, prot. n° RFI-DTC-DNS\A0011\PI\2008\0000440 del 07/04/2008, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione avente ad oggetto "Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali – Libro I Sezione 2<sup>a</sup> – Norme generali per la manutenzione degli apparati centrali";

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1

“Norme generali per la manutenzione degli apparati centrali”

La presente disposizione riporta le “Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali – Libro I Sezione 2<sup>a</sup> – Norme generali per la manutenzione degli apparati centrali”.

### Art. 2 “Allegati”

L'Allegato 1 è parte integrante della presente Disposizione.





**Art. 3**  
"Entrata in vigore"

La presente disposizione entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 1 luglio 2008.  
Dalla stessa data sono abrogate le "Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali –  
Libro I Sezione 2ª – Norme generali per la manutenzione degli apparati centrali"  
Edizione 1935 e successive ristampe.

  
Michele Mario Elia

